

Cass. civ. sez. II del 14 giugno 2017 n. 14782

In particolare, con il primo motivo, riferito alla violazione dell'articolo 1723, secondo comma, c.c. e al vizio di omessa o insufficiente motivazione, si argomenta che, alla stregua della menzionata disposizione, la morte di GA non avrebbe fatto venir meno l'efficacia della suddetta procura, per essere stata la stessa rilasciata anche nell'interesse del mandatario o di terzi, come desumibile, secondo la ricorrente, dal duplice rilievo della straordinaria latitudine dei poteri conferiti al rappresentate, avv. Iodo, e dall'affermazione del rappresentato, sig. GA, di aver già incassato il prezzo dei beni promessi in vendita e di intendere la procura come irrevocabile e senza rendiconto.

Con il secondo motivo, riferito alla violazione del 116 c.p.c. e al vizio di omessa o insufficiente motivazione, si denuncia l'erronea valutazione degli interrogatori formali resi da GA e dall'avvocato I e delle dichiarazioni da quest'ultimo resa nella propria comparsa di costituzione e si argomenta che la corretta valutazione di tali dichiarazioni avrebbe imposto alla corte territoriale di qualificare la procura conferita da GA all'avvocato I come rilasciata nell'interesse del procuratore o di terzi. Entrambi i motivi - da trattare congiuntamente, in ragione della loro intima connessione - vanno giudicati inammissibili, in quanto concernono una questione (che la procura conferita dal sig. GA all'avvocato I sarebbe stata rilasciata nell'interesse del procuratore o di terzi) che implica accertamenti di fatto e non è trattata nella sentenza gravata; sarebbe stato quindi onere del ricorrente indicare in quale suo atto o scritto difensivo tale questione sarebbe stata dedotta nel giudizio di merito (cfr., ex multis, Cass. 8206/16), cosicché, difettando nel ricorso qualunque allegazione al riguardo, la censura non sfugge ad una valutazione di inammissibilità. Per quanto poi specificamente riguarda il secondo motivo di ricorso, un ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla mancata specificazione (mediante trascrizione o puntuale individuazione all'interno degli atti di riferimento) delle dichiarazioni di GA e dell'avvocato I che la corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato.

Alle considerazioni fin qui esposte in punto di ammissibilità va altresì aggiunto che l'argomentazione che sorregge le doglianze della ricorrente è destituita di giuridico fondamento, in quanto pretende di applicare alla procura (negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante) una disposizione, quella di cui al secondo comma dell'articolo 1723 c.c., che, essendo dettata per il mandato (negozio gestorio sottostante alla procura), esaurisce i suoi effetti nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario. La ricorrente trascura, quindi, l'insegnamento di questa Corte secondo cui, nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura (sentt. nn. 1388/98, 7038/15).

Con il terzo motivo di ricorso, riferito alla violazione dell'articolo 1396 c.c. e al vizio di omessa e insufficiente motivazione, la ricorrente denuncia l'errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che, a mente del citato articolo 1396 c.c., la revoca della procura non è opponibilità ai terzi che non ne siano stati portati a conoscenza con mezzi idonei. Secondo il ricorrente quindi la corte avrebbe dovuto "rilevare l'inefficacia della revoca della procura nei confronti del signor CA, nei rapporti con il quale la procura era stata spesa, e, conseguentemente, considerare valide efficaci tutti gli atti le attività compiute nei confronti del procuratore da parte dell'attore" (pag. 17, penultimo cpv, del ricorso per cassazione).

Il motivo va disatteso per la palese genericità dell'indistinto riferimento a "tutti gli atti le attività compiute nei confronti del procuratore da parte dell'attore"; va peraltro evidenziato che, secondo la tessa prospettazione della ricorrente, la procura rilasciata dal sig. GA all'avvocato I aveva ad oggetto il conferimento del potere di cedere determinati immobili (cfr. pag. 13, rigo 5, del ricorso per cassazione), ossia era una procura speciale, non una procura generale idonea ad attribuire al mandatario il potere di ricevere in nome per conto del mandante dichiarazioni negoziali di terzi, cosicché il suddetto riferimento, oltre che inammissibilmente generico, risulta altresì scollegato dalla fattispecie in esame.